



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

Di Direttori degli Uffici di esportazione
E p.c. Segretario generale
Direttore generale Musei
Soprintendente speciale Archeologia, belle arti e
paesaggio di Roma
Soprintendente Nazionale per il Patrimonio
culturale subacqueo
Soprintendenti Archeologia, belle arti e
paesaggio
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale

CIRCOLARE

OGGETTO: L'attività degli uffici di esportazione in relazione alla circolazione internazionale di beni archeologici. Procedimenti di uscita definitiva, ingresso nel territorio nazionale ed esportazione dal territorio dell'Unione europea delle cose di interesse archeologico di provenienza italiana ed estera.
Chiarimenti e indicazioni operative.

I. PREMESSA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE: I REPERTI ARCHEOLOGICI

Come noto, la definizione di reperto archeologico ha un ambito molto ampio, essendo riferibile in linea di principio a qualsiasi manufatto, o ecofatto di attinenza antropica, conservatosi attraverso la giacitura nei fondali, nei depositi interrati e/o glaciali a prescindere dall'epoca della sua creazione o formazione.

Da un punto di vista normativo, tuttavia, il regime di tutela è applicabile a un più ristretto novero di testimonianze archeologiche, individuate, sulla base del combinato disposto dagli articoli 10 e 91 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "*Codice dei beni culturali del paesaggio*", di seguito 'Codice', **nelle cose realizzate da autore non più vivente, la cui esecuzione risalgia a oltre settant'anni, che presentino un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, e che siano state in qualunque modo e da chiunque ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini.** A margine, occorre precisare che poiché il reperto è innanzitutto un documento di ricostruzione storica, la sua provenienza accertata o presunta da un deposito archeologico è sufficiente da sola ad assicurarne l'interesse archeologico. Pertanto, tale interesse, da intendersi quale connotazione intrinseca alla natura stessa del manufatto, sussiste indipendentemente dalla rarità e/o da qualsiasi eventuale rilevanza estetica, storico-artistica o artigianale.

È appena il caso di ricordare che, come ribadito anche dall'allora Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici (oggi Comitato tecnico-scientifico per l'Archeologia) nella seduta n. 2 del 23 marzo 2012, rientrano a pieno titolo in questa ampia categoria anche i beni archeologici di interesse numismatico, che sono sottoposti alla medesima normativa e che saranno specifico oggetto di una successiva circolare.

Con riferimento ai reperti mobili, è utile anticipare che il richiamato articolo 91 ne sancisce l'appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato, determinandone, pertanto, sia il peculiare regime giuridico sia, di riflesso, gli specifici requisiti documentali richiesti nei procedimenti in oggetto, come meglio dettagliato nei paragrafi seguenti.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO IV "CIRCOLAZIONE"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598
PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI

E PAESAGGIO

SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

2

2. REGIME GIURIDICO DELLE COSE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

a. Reperti certamente o presumibilmente provenienti da contesti archeologici italiani

L'attuale normativa nazionale stabilisce che le cose di interesse archeologico godono di un particolare regime giuridico che, ad eccezione di pochi casi marginali, ne attribuisce la proprietà allo Stato. Tale condizione è stata ampiamente ed esaustivamente illustrata nell' *"Atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, in materia di uscita dal territorio nazionale, ingresso nel territorio nazionale ed esportazione dal territorio dell'Unione europea dei beni culturali e delle cose di interesse culturale (artt. 64-bis/74 del D.Lgs. n. 42/2004)"*, emanato con circolare della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio n. 13 del 24 maggio 2019, nel prosieguo *"Circolare 13/2019"*, come di seguito integralmente riportato:

«(le cose di interesse archeologico) ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del Codice, "da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile"».

In deroga a tale principio, è legittima la privata disponibilità di quei beni archeologici per i quali risulti dimostrata la proprietà privata anteriormente all'entrata in vigore della L. 20 giugno 1909, n. 364, la quale, disciplinando specificamente, all'articolo 15, lo scavo "per intenti archeologici", ha, per la prima volta, introdotto la regola della proprietà a titolo originario dello Stato sui reperti archeologici rinvenuti. Ne consegue che i privati che abbiano acquisito la proprietà di beni archeologici prima di tale data, come pure i loro aventi causa, possono continuare a godere della libera disponibilità di tali beni. Inoltre, è da rammentare che l'ordinamento disciplina altre ipotesi di proprietà privata di beni archeologici, anche se ritrovati o scoperti dopo il 1909: è il caso, ad esempio, dei beni ceduti dallo Stato a titolo di compenso per il mancato utilizzo del fondo da parte del privato (v. l'articolo 15 della L. n. 364/1909) o di indennizzo per i danni subiti (v. l'articolo 43 della L. n. 1089/1939) o di premio per il rinvenimento di beni archeologici (v. l'articolo 92 del Codice), ovvero a titolo di alienazione o permuta effettuate in vigenza degli articoli 24 e 25 della L. n. 1089/1939. È tuttavia indubbio che tali ipotesi rappresentino fattispecie straordinarie e residuali rispetto al principio generale della proprietà statale dei manufatti di interesse archeologico ritrovati o scoperti fortuitamente.

È da rimarcare, comunque, che in virtù della statuizione dell'articolo 91, comma 1, del Codice, a termini della quale tutte le cose di interesse archeologico, da chiunque e in qualunque modo rinvenute nel sottosuolo o sui fondali marini, sono ex lege di proprietà dello Stato, spetta a chi affermi il contrario dimostrare la legittima provenienza delle cose di interesse archeologico che abbia nella propria disponibilità, fornendo idonea documentazione comprovante che il diritto di proprietà rivendicato trova origine in una delle seguenti fattispecie:

- nel rilascio, da parte dello Stato, a titolo di corresponsione del premio di ritrovamento o di altra giustificata cessione (come previsto, ad esempio, dall'articolo 15, secondo, terzo e quarto comma, della L. n. 364/1909 e dagli articoli 24, 25 e 43 della L. n. 1089/1939);

- da un acquisto, a titolo originario (possesso in buona fede o usucapione, ai sensi degli articoli 1153, 1160 e 1161 del Codice civile, etc.) o derivativo (compravendita, donazione, successione, etc.), risalente, in principio, ad epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 364/1909.

Si sottolinea, ai succitati fini probatori, la necessità che la documentazione prodotta dal privato proprietario venga corredata da chiare immagini fotografiche e da una dettagliata descrizione, in modo tale da consentire al competente Ufficio di esportazione di verificare che il bene presentato al suo esame corrisponda a quello indicato nei suddetti documenti».

b. Reperti certamente o presumibilmente provenienti da contesti archeologici extra-italici

Secondo quanto ribadito da ultimo dalla *"Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società"*, stipulata a Faro il 27 ottobre del 2005 e ratificata in Italia con Legge del



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO IV "CIRCOLAZIONE"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

3

1° ottobre 2020 n. 133, “chiunque, da solo o collettivamente, ha la responsabilità di rispettare parimenti la propria e l'altrui eredità culturale”. Tale dovere sul piano giuridico è sancito:

- dalle Convenzioni internazionali: “Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato”, L'Aia 14 maggio 1954, ratificata in Italia nel 1958; “Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali”, UNESCO Parigi 14 novembre 1970, ratificata in Italia con legge 30 ottobre 1975, n. 873 entrata in vigore nel 1978; “Convenzione UNIDROIT”, Roma 24 giugno 1995, ratificata in Italia con legge 7 giugno 1999, n. 213, entrata in vigore il 1° luglio 1998;
- da specifiche risoluzioni adottate dall'Assemblea Generale dell'ONU (consultabili al link <https://en.unesco.org/fighttrafficking/legaltexts>);
- per il territorio dell'Unione, dalla normativa europea: “Regolamento (CE) N. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo all'esportazione di beni culturali”; “Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione), applicabile ai beni trasferiti dal 1° gennaio 1993”; “Regolamento (UE) 880/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali”, entrato in vigore il 27 giugno 2019, di seguito anche ‘Regolamento (UE) 880/2019’.

In particolare, il Regolamento (UE) 880/2019 ha ulteriormente rafforzato l'impegno degli Stati membri in tema di beni archeologici allogegni, sancendo, all'articolo 3, comma 1, in applicazione dal 28 dicembre 2020, **il divieto assoluto di introdurre nel territorio dell'Unione europea beni culturali rimossi dal territorio del paese terzo in cui sono stati realizzati o scoperti, in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di detto paese**. Tali beni, dettagliati nella Parte A dell'Allegato 1 del citato Regolamento, comprendono anche “prodotti di scavi archeologici (inclusi regolari e clandestini) e di scoperte archeologiche terrestri o subacquee” ed “elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici o di siti archeologici”, nonché “oggetti di mobilia, aventi più di cento anni, e strumenti musicali antichi”.

A presupposto e cornice, è in ogni caso bene rammentare che tutti gli atti e disposizioni normative di tipo sovranazionale sopra ricordati collegano indefettibilmente la liceità della circolazione internazionale delle cose di provenienza non italiana – tanto di interesse archeologico, che di natura storica, artistica, demoetnoantropologica, paleontologica, bibliografica, documentale o archivistica – alla legittimità della loro fuoriuscita dal paese di pertinenza/appartenenza.

Posto dunque che la stragrande maggioranza degli Stati possiede una normativa nazionale che definisce natura e consistenza del proprio patrimonio culturale stabilendo lo specifico regime di tutela, è d'obbligo tenerne conto in tutti i procedimenti di circolazione internazionale.

Le legislazioni nazionali in tema di beni culturali sono raccolte nell'UNESCO Database of National Cultural Heritage Laws (<https://en.unesco.org/cultnatlaws>) e nella pagina dedicata del Ministero tedesco per la Cultura e i media (http://www.kulturgutschutz-deutschland.de/EN/CulturalPropertyLawAbroad/culturalpropertylawabroad_node.html).

II. PROCEDIMENTI

Rimandando alla Circolare 13/2019, in ordine ai presupposti giuridici e ai derivanti obblighi di controllo dell'Amministrazione nell'ambito dei procedimenti in parola, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti e specifiche indicazioni operative.

Al fine di velocizzare le attività di controllo e salvaguardare il rispetto dei termini procedurali, si raccomanda di verificare con la massima sollecitudine che le istanze immesse sul Sistema informativo degli Uffici di esportazione (SUE), siano corredate di tutte le informazioni e della documentazione relativa alla



Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598
PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

4

provenienza e al possesso degli oggetti nella disponibilità della proprietà, provvedendo eventualmente a richiedere con ogni consentita urgenza le necessarie integrazioni secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, di seguito ‘L. n. 241/1990’.

Il mancato rispetto dei termini procedurali, se da un lato non consuma il potere, e dunque l'obbligo, dell'Amministrazione di provvedere, all'altro configura il silenzio-inadempimento, sanzionabile nei termini di legge.

1. ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE PREVISTO DALL'ARTICOLO 68 DEL CODICE

È innanzitutto utile richiamare che, in base all'articolo 65, comma 4, del Codice, l'uscita definitiva dal territorio del Paese di tutti i reperti archeologici, indipendentemente dalla loro area di origine, è sempre subordinata al rilascio dell'attestato di libera circolazione. Le cose d'interesse archeologico sono dunque escluse dai procedimenti di uscita semplificata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 65, comma 4-bis del Codice e agli articoli 6 e 7 del Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 17 maggio 2018 n. 246, recante *“Condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali”*, di seguito ‘D.M. n. 241/2018’.

Pertanto, qualora venga sottoposta alla verifica dell'Ufficio di esportazione una *“dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'uscita delle cose d'interesse culturale, opera di autore non più vivente, realizzate da oltre settant'anni, e con valore economico dichiarato inferiore ai 13.500,00 euro”* cosiddetta dichiarazione sottosoglia (DVAL), che abbia ad oggetto un manufatto archeologico, a prescindere dal territorio di provenienza, essa deve essere respinta con provvedimento motivato poiché improcedibile a norma dei succitati articoli, invitando contestualmente la parte istante a presentare una denuncia per il rilascio dell'attestato di libera circolazione.

a. Accertamento della liceità del possesso dei reperti certamente o presumibilmente provenienti da contesti archeologici italiani

In virtù di quanto richiamato in premessa e di fronte alla generalizzata perdita di connessione con il deposito stratigrafico originario che può rendere non sempre agevole il riconoscimento della natura archeologica dei manufatti presentati all'Ufficio di esportazione, si rileva che essa debba intendersi:

- **certa**, salvo prova contraria, per tutti i reperti di epoca antica (databili quindi convenzionalmente fino al V secolo d.C.);
- **presumibile** per alcune categorie di materiali di epoca medievale (ad esempio oggetti d'uso, monete, frammenti lapidei, ecc.);
- **residuale** per oggetti di epoca moderna e contemporanea, che solo in presenza di palesi indicatori di giacitura nel sottosuolo, negli ambiti glaciali, o sui fondali marini sono inclusi nella categoria (ad esempio nel caso di reperti bellici riferibili alle due Guerre mondiali per i quali sia evidente la provenienza da un deposito stratigrafico).

Tutte le istanze aventi ad oggetto reperti archeologici certamente o presumibilmente provenienti da contesti italiani dovranno dunque essere sottoposte ai seguenti riscontri:

Verifica della liceità del possesso, acclarata mediante:

- Documentazione che attesti in modo univoco e oggettivo l'acquisizione del reperto in mano privata o la sua estrazione dal deposito di giacitura in data antecedente al 1909 (ad es. documento di acquisto o relativo a lascito ereditario, documentazione fotografica databile con buona approssimazione, pubblicazione a stampa, ecc.)
- Documento di cessione da parte dello Stato a titolo di corresponsione del premio di ritrovamento o di altra giustificata cessione;



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SERVIZIO IV “CIRCOLAZIONE”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598
PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

5

- Pronuncia di legittimo possesso da parte dell'Autorità giudiziaria. A questo proposito si ricorda che la sentenza, da acquisire agli atti, deve essere passata in giudicato e deve specificamente disporre la restituzione del bene o dei beni al privato possessore, indipendentemente dal giudizio espresso in merito al reato contestato;

In nessun caso le dichiarazioni di presa d'atto della detenzione di reperti archeologici, rilasciate da una Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio, nel prosieguo 'Soprintendenza ABAP', o da qualsiasi altro ufficio del Ministero possono essere assunte come attestazioni di legittimo possesso, né tale liceità può ritenersi comprovata dal fatto che taluni beni risultino sottoposti a tutela in virtù di un provvedimento di dichiarazione che, come è noto, riconosce l'interesse culturale indipendentemente dalla titolarità del bene ed è egualmente efficace nei confronti di proprietario, possessore o detentore.

Verifica presso il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, nel prosieguo CC TPC, da attivarsi mediante

- specifica richiesta di accertamento nella Banca Dati dei Beni illecitamente sottratti e soprattutto negli Archivi fotografici sequestrati ai trafficanti, indirizzata al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale - Sezione Elaborazione Dati (tpcsed@carabinieri.it) e per conoscenza al Nucleo CC TPC territorialmente competente.

Si rammenta che la mancanza di riscontro presso le banche dati del CC TPC non costituisce prova di liceità del possesso e/o della circolazione, e che nel caso di oggetti la cui natura di reperto archeologico può essere supposta soltanto in via residuale (come ad esempio elementi architettonici di epoca medievale o vestigia della Prima guerra mondiale) rimane fermo l'obbligo di verifica della legittimità della provenienza, con particolare riguardo alla possibilità di distacchi o rimozioni avvenuti in carenza del titolo autoritativo richiesto dall'articolo 50 del Codice e alla tutela degli *"elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi"* di cui all'allegato A, lettera A, numero 2 del Codice.

Nel caso in cui la documentazione prodotta, anche a seguito di eventuale richiesta di integrazioni, non soddisfi i sopracitati criteri in materia di liceità del possesso, l'Ufficio di esportazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della L. n. 241/1990 concluderà il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, motivando l'inammissibilità della richiesta per carenza di titolo da parte dell'istante e la sua conseguente improcedibilità.

La comunicazione, indirizzata per conoscenza a tutti gli altri Uffici di esportazione e al Servizio IV di questa Direzione generale, sarà inviata contestualmente alla parte istante, al locale Nucleo CC TPC, affinché ne informi l'autorità giudiziaria, e alla Soprintendenza ABAP competente (quella nel cui territorio si trovano i beni purché vi siano detenuti in forma permanente e qualificata), che valuterà l'opportunità di avviare, anche in forma tuzioristica al fine di mantenerne la tracciabilità nelle more dell'accertamento della proprietà statale, una dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, comma 3 e 13 del Codice.

Nel caso in cui invece la documentazione prodotta soddisfi i suddetti requisiti si potrà procedere, o proseguire se già avviata, all'apprezzamento dell'interesse culturale e della congruità del valore espresso secondo quanto indicato nel successivo punto II.1.c.

b. Accertamento dei tempi e delle modalità di uscita dai Paesi di origine per i reperti certamente o presumibilmente provenienti da contesti archeologici extra-italici

L'idoneità della documentazione prodotta ad attestare la liceità della circolazione del reperto e conseguentemente la legittimità del titolo di proprietà da parte dell'istante è valutata verificando che i tempi e le modalità dell'uscita dal paese di origine rispettino le disposizioni stabilite dalla legislazione di detto paese, nonché eventuali Accordi esistenti tra l'Italia e lo Stato di rinvenimento, la normativa europea e le Convenzioni internazionali sopra richiamate al punto I.2.b.



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SERVIZIO IV "CIRCOLAZIONE"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598
PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI

E PAESAGGIO

SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

6

Nei casi di maggiore rilevanza – per provenienza da territori ad alto rischio di dispersione del patrimonio culturale (ad esempio paesi occupati o teatri di guerra), per appartenenza a peculiari categorie di reperti oggetto di sistematiche spoliazioni (Vd. ICOM Red Lists Database: <https://icom.museum/en/resources/red-lists/>), per interesse storico, artistico e archeologico del reperto, per consistenza numerica di un nucleo di oggetti di medesima proprietà presentati all'ufficio di esportazione anche in forma non contestuale – è necessario inviare richiesta formale di accertamenti e di valutazione dell'opportunità di attivare i canali internazionali, al Comando CC TPC, Reparto Operativo, Sezione Esteri (tpc.esteri@carabinieri.it), e, per conoscenza, al Servizio IV di questa Direzione generale (dg-abap.servizio4@beniculturali.it), corredandola di tutta la documentazione agli atti, compresi eventuali pareri specialistici acquisiti nel corso dell'istruttoria.

Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi i suddetti criteri l'Ufficio di esportazione concluderà il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, motivando l'inammissibilità della richiesta per carenza di titolo da parte dell'istante e la sua conseguente improcedibilità.

Nel caso in cui invece la documentazione prodotta soddisfi i suddetti requisiti si potrà procedere, o proseguire se già avviata, alla valutazione dell'interesse culturale e della congruità del valore espresso, di cui al punto II.1.c.

c. Valutazione della gradazione di interesse culturale e della congruità del valore dichiarato.

Fermi restando i principi di carattere generale espressi nel Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 dicembre 2017 n. 537, recante *“Indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell'attestato di libera circolazione da parte degli uffici esportazione delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico”*, si richiama l'attenzione sulle peculiarità dei reperti archeologici rispetto ad altre categorie di beni culturali.

Posto che il reperto archeologico è prima di ogni altra cosa un documento storico e una fonte primaria di ricostruzione del passato, il riconoscimento di un interesse culturale di gradazione superiore a quello base intrinseco alla natura stessa del manufatto prescinde dalla sua qualità estetica ed è ammissibile anche in casi di non particolare rilevanza artistica e/o in presenza di caratteri artigianali reiterati, da calibrarsi con riferimento alle specifiche produzioni in esame.

Si raccomanda il coinvolgimento nelle commissioni di esportazione, o nella successiva fase di approfondimento, di specialisti della specifica categoria di materiali e/o del loro ambito culturale e cronologico.

Al proposito è appena il caso di ricordare l'obbligo in capo a tutti gli uffici e istituti del Ministero di collaborare sotto il profilo tecnico e scientifico con gli Uffici di esportazione stabilito dalla Circolare n. 28 del 17 luglio 2020, recante *“Uffici di esportazione. Indicazioni operative per lo snellimento di alcune procedure e l'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 103 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Accordo con le Direzioni generali per la partecipazione dei funzionari tecnici alle Commissioni di esportazione”*.

Per quanto riguarda l'individuazione di possibili esperti in materia di manufatti di provenienza extra-italica, si rimanda inoltre alla Circolare del Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio n. 40 del 5 ottobre 2020, recante *“Salvaguardia, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico di area extra-italica. Costituzione di un elenco di funzionari archeologi specializzati in discipline dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia, dell'Australia e delle Americhe. Pubblicazione dell'elenco degli specialisti”*.

Nella valutazione circa l'interesse archeologico rivestito appare necessario considerare anche la sussistenza di eventuali profili di collezione, che l'Ufficio di esportazione ricostruirà sia attraverso verifiche incrociate sul sistema SUE in ordine alla ricorrenza di proprietà, possesso, detenzione e provenienza, sia mediante il coinvolgimento della Soprintendenza ABAP territorialmente competente in base al luogo di abituale conservazione dei beni e/o di residenza del detentore.



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SERVIZIO IV “CIRCOLAZIONE”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

7

Si ricorda l'inderogabile necessità di acquisire agli atti e caricare rapidamente sul SUE tutti i risultati degli accertamenti e/o degli approfondimenti disposti dalla Commissione dell'Ufficio di esportazione e/o dalla Commissione consultiva centrale istituita ai sensi dell'articolo 68, comma 2 del Codice, nonché tutta la documentazione prodotta dai richiedenti l'uscita.

Ogni aggiornamento sarà comunicato utilizzando l'indirizzo dedicato dg-abap.servizio4.sue@beniculturali.it entro il trentesimo giorno dalla presentazione fisica della cosa onde consentire a questa Direzione di avere contezza delle determinazioni che si intendono assumere e di proporre eventuali ulteriori considerazioni.

Qualora non si riscontri un interesse culturale di grado almeno particolarmente importante l'Ufficio di esportazione rilascerà l'attestato di libera circolazione. In caso contrario, lo stesso Ufficio procederà al preavviso di diniego o, ove ne ricorrano i presupposti, alla proposta di acquisto coattivo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 70 del Codice.

Eventuali osservazioni al preavviso di diniego e relativi approfondimenti e decisioni saranno sollecitamente caricati sul SUE e parimenti comunicati all'indirizzo dedicato dg-abap.servizio4.sue@beniculturali.it.

La proposta di acquisto coattivo all'esportazione dovrà essere caricata sul sistema SUE e trasmessa tempestivamente all'indirizzo PEO o PEC del Servizio IV di questa Direzione generale, unitamente a:

- copia della denuncia per il rilascio dell'attestato di libera circolazione con marca da bollo;
- relazione tecnica;
- indicazione chiara del proprietario (con distinzione fra proprietario venditore e proprietario acquirente se necessaria) e dell'avente titolo al pagamento corredata dai relativi documenti di identità;
- contatti del proprietario e del detentore, preferibilmente comprensivi di indirizzi di posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'articolo 70 del Codice, l'acquisto coattivo all'esportazione si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dall'assunzione agli atti della denuncia. Come ampiamente illustrato nella Circolare 13/2019, qualora la proposta di acquisto coattivo *“non vada a buon fine per ragioni diverse da una differente valutazione tecnico-discrezionale compiuta dal Ministero in ordine alla rilevanza dell'interesse culturale della cosa proposta per l'acquisto, l'Ufficio di esportazione non potrà che confermare la rilevanza dell'interesse culturale della cosa di cui ha proposto l'acquisizione coattiva, vietandone l'esportazione ed avviando, contestualmente, il procedimento finalizzato alla dichiarazione di tale interesse”*.

2. LICENZA DI ESPORTAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 74 DEL CODICE

La licenza di esportazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 74 del Codice, può essere rilasciata anche non contestualmente all'attestato di libera circolazione, purché l'intervallo tra i due documenti non superi i 48 mesi.

3. CERTIFICATI DI AVVENUTA IMPORTAZIONE E DI AVVENUTA SPEDIZIONE PREVISTI DALL'ARTICOLO 72 DEL CODICE

Con riferimento ai certificati di avvenuta importazione e avvenuta spedizione, si rammenta l'obbligo di verifica dei titoli di possesso e di lecita circolazione, secondo le modalità già illustrate ai punti II.1.a-b. Al riguardo è utile precisare che per i reperti certamente o presumibilmente provenienti dal territorio italiano l'istante è tenuto a presentare non solo la documentazione atta a comprovare l'ingresso dall'estero ma anche quella che attesti la liceità dell'originaria fuoriuscita dai confini nazionali.

Nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi i requisiti richiesti, l'Ufficio di esportazione emetterà un provvedimento motivato di rigetto dell'istanza, trasmesso per conoscenza a tutti gli altri Uffici di



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO IV "CIRCOLAZIONE"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

8

esportazione e al Servizio IV di questa Direzione generale, e inviato contestualmente alla parte istante, al locale Nucleo CC TPC, affinché ne informi l'autorità giudiziaria, e alla Soprintendenza ABAP competente (quella nel cui territorio si trovano i beni purché vi siano detenuti in forma permanente e qualificata), che valuterà l'opportunità di avviare il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, comma 3 e 13 del Codice.

4. ITER PROCEDURALE IN CASO DI DUBBIA AUTENTICITÀ

Qualora l'esame di un manufatto presentato all'Ufficio di esportazione dia adito a dubbi o perplessità circa la sua autenticità e/o originaria consistenza e integrità, il procedimento che lo riguarda, dovrà essere sospeso.

A norma dell'articolo 178, comma 1 del Codice, infatti, è punito con sanzioni penali:

“a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti”.

In presenza, dunque, di un reperto archeologico (ma anche, in realtà, di una qualsiasi altra tipologia di cosa d'interesse culturale) ritenuto sospetto poiché verosimilmente contraffatto, alterato o riprodotto, l'Ufficio di esportazione deve immediatamente notificare il Servizio IV di questa Direzione generale e il locale Nucleo CC TPC cui invierà tutta la documentazione utile per il seguito di competenza. Nel contempo, disporrà tutti gli accertamenti tecnici del caso coinvolgendo, se valutato opportuno, anche esperti esterni all'Amministrazione e informerà, con nota separata, la parte istante della necessità di acquisire integrazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della L. n. 241/1990.

Resta ovviamente salva la possibilità, qualora ne ricorrano i presupposti, di chiedere anche la documentazione prevista dall'articolo 64 del Codice.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 del succitato articolo 178 del Codice “è sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato”.

Non è possibile, pertanto, rilasciare attestati di libera circolazione, certificati di avvenuta spedizione, certificati di avvenuta importazione, o qualsiasi altro documento legittimante la circolazione internazionale di un oggetto di dubbia autenticità, nelle more della conclusione degli accertamenti di cui sopra, nemmeno modificando i dati (descrittivi, di attribuzione, di congruità del valore economico, ecc.) forniti dalle parti istanti.

IL DIRETTORE GENERALE
arch. Federica Galloni



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SERVIZIO IV “CIRCOLAZIONE”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598
PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it